

A V V I S O P U B B L I C O

PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA (ART. 125 DEL D. LEG.VO N. 163/2006).

^^^ ^^ ^^

II DIRIGENTE DEL 4° SETTORE

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;

Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.. Disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”;

Visti , in particolare, gli articoli 1 e 32, comma 1, lett. g) e h) della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 con i quali, rispettivamente, è disposta l'applicazione nel territorio della Regione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sono abrogate le LL.RR. 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 laddove è disciplinata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Visto l'art. 125 del D. Leg.vo n. 163/2006 ed in particolare il comma 5° che prevede che “*per i lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000,00*” ed il comma 8° il quale prevede che “*...l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante...*”;

Visto il regolamento per gli affidamenti in economia approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 57 del 19.03.2013 che risulta compatibile al nuovo quadro normativo per quanto attiene i requisiti generali e speciali per l'iscrizione al suddetto albo delle ditte e le modalità di invito delle medesime;

Ritenuto, pertanto, procedere alla costituzione dell'albo di fiducia per l'affidamento di lavori, beni e servizi , ai sensi dell'art. 125 del D. Leg.vo n. 163/2006;

Visto l'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 che fissa i requisiti di ordine tecnico – organizzativo per i lavori pubblici di importo pari o inferiore ad € 150.000,00;

Visto, altresì, le determinazioni dell' A.V.C.P. n. 2 del 06.04.2011 e n. 8 del 14.12.2011;

D E T E R M I N A

Art. 1-Istituzione elenco

È istituito l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori, beni e servizi in economia di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nel seguito indicato con la dizione “Codice”.

Ai sensi dell’articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nel seguito indicato con la dizione “Regolamento”, l’elenco è aperto e si procederà al suo aggiornamento con cadenza annuale.

Gli scopi che l’Amministrazione intende raggiungere con l’Albo sono i seguenti:

- a) Introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture che prevedono l’invito di operatori economici;
- b) Dotarsi di un utile strumento di consultazione dl mercato articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- c) In ogni caso, preconstituire una sintesi aggiornata delle offerte presenti nei settori economici di riferimento delle prestazioni ai più generali fini delle ricerche di mercato.

Art. 2- Categorie di iscrizione

1. l’Albo è così articolato :

- Sezione I : fornitori di beni
- Sezione II: fornitori di servizi
- Sezione III: fornitori di lavori

2. L’iscrizione nell’elenco di cui al precedente articolo e i relativi termini, le modalità e le condizioni sono disciplinati dai punti che seguono.

Natura dei lavori e corrispondenti categorie.

Gli operatori economici interessati possono presentare richiesta di iscrizione per una o più delle categorie di lavori schematicamente elencate nella tabella che segue, purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e delle condizioni contenute nel presente avviso.

Categorie generali:

OG 1 : edifici civili e industriali;

OG 2 : restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;

OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari;

OG 4 : opere d’arte nel sottosuolo;

OG 6 : acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;

OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;

OG 10 impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;

OG 11: impianti tecnologici;

OG 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

OG 13: opere di ingegneria naturalistica;

Categorie specializzate::

OS 1: lavori in terra;

OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

OS 4: impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 5: impianti pneumatici e antintrusione;

OS 6: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;

OS 7: finiture di opere generali di natura edile;

OS 8: finiture di opere generali di natura tecnica;

OS 9: impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;

OS 10: segnaletica stradale non luminosa;

OS 11: apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A: barriere stradali di sicurezza;

OS 13: strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14: impianti di smaltimento e recupero rifiuti;

OS 18-A: componenti strutturali in acciaio;

OS 20-B: indagini geognostiche;

OS 21: opere strutturali speciali

OS 23: demolizione di opere;

OS 24: verde e arredo urbano;

OS 26: pavimentazioni e sovrastrutture speciali;

OS 28: impianti termici e di condizionamento;

OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

OS 33: coperture speciali.

Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra la categoria di iscrizione al registro delle imprese, ovvero all'Albo delle Imprese artigiane oppure al Registro prefettizio per le cooperative e per le imprese in possesso dell'attestato SOA e quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere considerati rientranti nelle declaratoria di cui alla deliberazione dell'AVCP n. 175 del 11.06.2003 e dell'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 secondo le seguenti similarità:

- a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12;
- b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;
- c) lavori fluviali e marittimi quelli rientranti nelle categorie OG7 e OG8;
- d) lavori impiantistici OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30;
- e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2;
- f) lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categoria OS2;
- g) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13.

Requisiti di ordine tecnico-organizzativo, coerentemente al dettato dell'articolo 90 del Regolamento per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00:

- a) importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso e non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Si precisa che nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta, per i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

I servizi e le forniture eseguibili in economia ai sensi del comma 10, dell'art.125 del D.Lgs n.16/2006 comprendono tutti i servizi e forniture necessari ad assicurare il corretto funzionamento dell'Ufficio e permettere l'espletamento dei suoi compiti istituzionali;

Nell'ambito delle categorie suddette sono individuati:

FORNITURE:

- Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro accessori
- Indumenti protettivi antinfortunistica
- Sostanze chimiche
- Fili e cavi
- Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche
- Attrezzature e apparecchiature elettriche

- Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico
- Prodotti per la cura personale-materiale igienico sanitario
- Apparecchiature di emergenza e di sicurezza
- Attrezzature varie
- Carrelli annuali, ed elettrici, elevatori e trasportatori
- Macchine utensili
- Macchinari e attrezzature per costruzione
- Materiali per costruzioni e articoli connessi
- Cavi, fili metallici e prodotti affini
- Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure
- Pitture, vernici e mastice
- Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso...
- Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini
- Fornitura di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure ad evidenza pubblica e non possa essere differita l'acquisizione;

SERVIZI:

- Manutenzione del verde, decespugliazione e sfalcio cigli stradali
- Eliminazione di rifiuti disinfestazione e servizi analoghi
- Vigilanza e salvataggio spiagge
- Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio con operatore
- Riparazione e manutenzione di impianti in edifici
- Servizi di riparazione e manutenzione vari
- Servizi connessi alla costruzione
- Servizi di laboratorio
- Manutenzione verde
- Servizi fognari, di raccolta rifiuti, di pulizia e ambientali
- Servizi fognari
- Servizi ambientali
- Servizi di disinfestazione e disinfezione
- Servizi vari
- prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza del contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria.

ART. 3- ambito applicativo- Soggetti ammessi e requisiti di qualificazione

L'Albo fornitori sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi di cui al Codice e delle norme di carattere regolamentare e delle disposizioni del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.57/2013;

Il particolare, l'Albo verrà utilizzato dalla stazione appaltante per i seguenti affidamenti:

- a) Nella scelta degli operatori economici da invitarsi nelle procedure in economia per cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del Codice, per le acquisizioni di **lavori** di importo fino 50.000 euro;
- b) Nella scelta degli operatori economici da invitarsi nelle procedure in economia per cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del Codice, per le acquisizioni di **beni e servizi** di importo fino 30.000 euro;
- c) Nella scelta degli operatori economici da invitarsi nelle procedure in economia per cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del Codice, per le acquisizioni di **servizi** di importo fino 50.000 euro;
- d) Nella scelta dell'operatore economico verso il quale provvedere all'affidamento diretto di **lavori servizi e forniture** di importo inferiore a 30.000 euro, IVA esclusa;

E' fatta salva la facoltà della stazione appaltante di scegliere gli operatori da invitare anche senza fare ricorso all'Albo Fornitori di cui al presente regolamento, nei seguenti casi:

- a) Qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'albo operatori economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di operatori previsto per legge;
- b) Qualora per la specificità delle prestazioni ricercate dalla stazione appaltante, all'interno dell'albo non sia possibile reperire operatori economici idonei;
- c) In tutti gli altri casi in cui la stazione appaltante ritenga conveniente e opportuno provvedere alla integrazione del numero di operatori da invitarsi direttamente tramite ricerche di mercato, o mediante invito di operatori economici che abbiano già reso alla stazione appaltante le prestazioni ricercate, in occasione di precedenti appalti;

Il responsabile della procedura di affidamento rivolgerà l'invito a presentare offerta al numero di operatori economici ritenuto opportuno e che, in ogni caso, non sarà mai inferiore a 5 ovvero a quanto stabilito da specifiche norme. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario o alle procedure negoziate sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, assicurando il rispetto delle normative vigenti in materia.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né, parimenti, prevede alcuna graduatoria di merito delle ditte e non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune in ordine all'eventuale affidamento, costituendo esclusivamente lo strumento per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare lavori mediante procedura negoziata o in economia.

Possono presentare richiesta di iscrizione ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Codice, i seguenti operatori economici:

1. Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
2. I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422/1909 e del D.lgs n.1577/1947 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
3. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.36;
4. I soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE ai sensi del D.Lgs 240/1991;
5. Gli operatori economici che siano stabiliti in altri Stati membri, e siano costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, secondo le disposizioni di cui all'art.47 del Codice;
6. Tutti gli altri soggetti, individuali o collettivi che, pur non essendo previsti nelle categorie di cui all'art.34 del Codice, svolgano attività economica in materia di lavori, servizi e forniture e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici;

Sono ammessi all'iscrizione all'albo gli operatori che sono in possesso dei requisiti di ordine generale, coerentemente al dettato dell'articolo 38 del Codice laddove sono elencate le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori;

ART. 4-Iscrizione e dichiarazioni

La domanda d'inserimento in elenco deve essere presentata al Comune di Palma di Montechiaro via Fiorentino 89 – 4° Settore Assetto del Territorio- , entro la data indicata al punto 5. del presente avviso, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recherà all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la dicitura **“Domanda per l'inserimento nell'elenco aperto di operatori economici da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori, beni e servizi in economia”**.

La busta dovrà contenere la documentazione di seguito elencata:

1. domanda di iscrizione sottoscritta dal legale rappresentante/titolare/procuratore con indicazione delle categorie per le quali è chiesto l'inserimento in Elenco, corredata da fotocopia non autenticata, in corso di validità, del documento d'identità del firmatario e redatta conformemente all'allegato A;

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., redatta, a pena di esclusione, conformemente all'allegato B, corredata da fotocopia non autenticata, in corso di validità, del documento d'identità del sottoscrittore, riguardante i requisiti di ordine generale e speciale di cui all'articolo 38 del Codice;

- la dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione/atto di notorietà resa/e, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., personalmente:

- dal titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e da tutti i direttori tecnici, se tratta-si di ogni altro tipo di società o consorzio; redatta, a pena di esclusione, conformemente all'allegato C, corredata da fotocopia non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, riguardante i requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del Codice;

3. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa, nonché il nulla osta ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 575/65;

4. certificato dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non sussista concordato, con annotazione nulla osta ai sensi della Legge n.575/65;

5. certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare, dal quale risulti che nei confronti dell'impresa non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, ne sussiste presentazione di domanda di concordato preventivo;

6. certificato generale del casellario giudiziale;

7. certificato di carichi pendenti;

8. Documento Unico di Regolarità Contributiva;

9. certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n 68, salvo il disposto del comma 2.

10. attestazione SOA di cui al Regolamento, in corso di validità, riferita alle categorie di lavori indicati nell'allegato A, per l'affidamento dei quali l'operatore economico chiede l'inserimento in Elenco; è consentita la presentazione dell'attestazione in copia conforme all'originale, anche nelle forme previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., conformemente all'allegato D

ovvero,

nel caso di operatore economico non in possesso di attestazione SOA, dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., redatta, a pena di esclusione, conformemente all'allegato E, corredata da fotocopia non autenticata, in corso di validità, del documento d'identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del Regolamento in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo;

11. dichiarazione sostitutiva resa, a pena di esclusione, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria conformemente all'allegato F allegato ai sensi dell'articolo 49 del Codice nel caso in cui l'operatore economico richieda l'iscrizione avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

L'Amministrazione, prima di procedere all'iscrizione all'Albo, dovrà acquisire le comunicazioni antimafia del Prefetto sui richiedenti. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art.67 del D.lgs 159/2011, la sussistenza di condizioni interdittive ovvero elementi comunque negativi, non si potrà procedere alla relativa iscrizione.

Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, in assenza delle informazioni del Prefetto, l'Amministrazione iscriverà con riserva il richiedente. Qualora successivamente alla scadenza del termine di quarantacinque giorni siano acquisite le informazioni del Prefetto con le quali si attesti la sussistenza di condizioni interdittive ovvero elementi comunque negativi, l'Amministrazione cancellerà dall'Albo il soggetto iscritto con riserva senza osservare alcuna altra formalità.

ART. 5-Termini e modalità di iscrizione

La richiesta di iscrizione in elenco dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo:

Comune di Palma di Montechiaro- 4° Settore Assetto del Territorio- via Fiorentino 89- 92020 Palma di Montechiaro.

I plichi possono essere consegnati anche a mano, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni lavorativi, al Protocollo del Comune di Palma di Montechiaro.

La prima formazione dell'elenco sarà effettuata utilizzando i dati degli operatori economici le cui domande saranno regolarmente pervenute entro e non oltre il **31 luglio 2015**.

Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'Albo dall'inizio di ogni anno.

ART. 6-Formazione dell'elenco

l'iscrizione all'Albo ha effetto permanente;

Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, della propria organizzazione e struttura, che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione;

Dopo la prima formazione, si provvederà all'aggiornamento con cadenza annuale, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'Albo dall'inizio di ogni anno; a tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa per gli operatori economici per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e s.m.i.;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

- e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) qualora pur se invitati a partecipare, non presentino offerta economica per due volte nel corso dell'anno. In tal caso l'impresa viene sospesa per anni uno con provvedimento d'ufficio senza darne preavviso all'interessato;

Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Il provvedimento adottato nei casi di cui alle precedenti lettere d), e), f) determina altresì la durata della sospensione.

Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

La Stazione appaltante provvederà alla cancellazione degli operatori economici dall'Albo nei seguenti casi:

- richiesta di cancellazione avanzata dall'operatore
- cessazione dell'attività dell'impresa in qualunque modo accertata
- perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, accertata dalla stazione appaltante
- mancata trasmissione dell'istanza di rinnovazione entro il 31 dicembre di ogni anno
- mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione all'albo, nel caso di specifica richiesta, entro il termine fissato dalla stazione appaltante;

Sono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e precisamente:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; **i soci** o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico **o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'**articolo 444 del codice di procedura penale**, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'**articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18**; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; **dei soci** o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico **o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti **cessati**

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'**articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55**; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'**articolo 7, comma 10**, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'**articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'**articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231** o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'**articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248**; (*disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.*)

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'**articolo 40, comma 9-quater**, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'**articolo 7, comma 10**, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli **articoli 317 e 629 del codice penale** aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'**articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689**. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'**articolo 6**, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'**articolo 2359 del codice civile** o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

ART. 8-Avvertenze

Si avverte che:

a) non saranno iscritti nell'elenco gli operatori economici che non abbiano presentato la domanda in conformità a quanto richiesto dai precedenti punti 3. e 4. o che non possiedano i requisiti richiesti;

- b) non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico o che richiedano l'iscrizione in elenco l'impresa ausiliaria e quella che si avvale dei requisiti;
- c) il richiedente l'iscrizione in elenco può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione;
- d) l'inadempimento, anche parziale, del contratto stipulato con il soggetto risultato affidatario comporterà l'automatica cancellazione dall'elenco;
- e) la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco comporterà l'automatica cancellazione dal medesimo.

ART. 9-Ulteriori informazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e Operatori economici avranno luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e di documenti informatici digitalmente sottoscritti;
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo e del mantenimento della medesima, gli Operatori economici dovranno pertanto possedere :
 - Una casella di posta elettronica certificata presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della stazione appaltante relative alla tenuta dell'Albo;
3. In sede di prima costituzione e in sede di aggiornamento del presente Albo, verrà pubblicato un avviso, per almeno 30 gg. consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente. Il presente regolamento nella sua interezza e la modulistica relativa verranno pubblicati sul sito del comune;

Il capo Settore UTC

arch. Francesco Lo Nobile

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti:

- allegato "A" - domanda di iscrizione
- allegato "B"- dichiarazione requisiti
- allegato "C" - dichiarazione requisiti soci e direttori tecnici
- allegato "D" - dichiarazione di conformità all'originale SOA
- allegato "E" - dichiarazione requisiti ex art.90 D.P.R. n.207/2010
- allegato "F" - dichiarazione in caso di avvalimento ex art.49 D.Lgs n.163/2006